



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

**"Regolamento concernente le modalità di funzionamento del
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale"**
(Assemblea plenaria dell'11 maggio 2007)

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

- Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236 concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
- visto in particolare l'art. 4, comma 5 del decreto ministeriale 236/05 che dispone che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale definisce le sue modalità di funzionamento con l'adozione a maggioranza assoluta di un regolamento interno;

ADOTTA

il seguente regolamento:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

TITOLO I

Organi del CNAM

Art. 1

Natura e funzioni

1. Il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) è organo elettivo di rappresentanza del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Il CNAM promuove e persegue la qualità più elevata nella formazione, nella ricerca e nella correlata attività di produzione artistica, anche in riferimento al processo di armonizzazione dei modelli didattici ed alla costruzione di uno spazio europeo dell'alta formazione artistica e musicale.
2. Il CNAM incentiva e valorizza il processo di autonomia delle istituzioni, che veda al centro del sistema formativo lo studente ed una più adeguata applicazione delle norme sul diritto allo studio, strutture e servizi di sostegno e di orientamento idonei, anche in riferimento alla forte attrazione internazionale del sistema formativo artistico nazionale.
3. Il CNAM, nell'ambito delle proprie competenze, concorre all'attività di programmazione, di indirizzo e di coordinamento del sistema artistico, coreutico e musicale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni. A tal fine formula pareri dovuti e richiesti e avanza pareri e proposte di propria iniziativa al Ministro dell'Università e della Ricerca secondo quanto stabilito dalle leggi. In quest'ambito assume tutte le iniziative idonee al perseguimento dei suoi obiettivi.
4. Il CNAM promuove e favorisce l'internazionalizzazione del sistema artistico nazionale, stabilisce e cura le relazioni a livello nazionale ed internazionale con istituzioni ed organismi, pubblici o privati, interessati alla ricerca artistica ed al potenziamento del sistema formativo superiore, alla conoscenza e alla collaborazione multi-culturale e multi-etnica, valorizzando le identità e le tradizioni nazionali.
5. Il CNAM opera per il rafforzamento e lo sviluppo delle Istituzioni che rappresenta, per la tutela e la valorizzazione del loro patrimonio umano, artistico e culturale, nonché per la valorizzazione della produzione, della ricerca e della formazione artistica.

Art. 2

Insedimento ed elezione del Presidente

1. Il CNAM è insediato dal Ministro dell'Università e della Ricerca ad ogni parziale rinnovo conseguente alle tornate elettorali relative alle procedure previste da apposito decreto ministeriale.
2. Nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto il Presidente tra i suoi componenti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g), i). Ogni elettore esprime una sola preferenza. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta nelle prime due votazioni, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato più giovane di età.

Art. 3

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il CNAM ne convoca e presiede le sedute, ne coordina i lavori, assicura l'esecuzione delle delibere e degli orientamenti programmatici, esercita tutte le attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio. Il Presidente rimane in carica fino al successivo insediamento del CNAM.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Art. 4 **Vice Presidente**

1. Il vice presidente è eletto tra i componenti del CNAM con le medesime modalità previste per il presidente all'art. 2, comma 2.
2. Il vice presidente assiste il presidente nello svolgimento dei propri compiti e svolge funzioni vicarie in caso di assenza ed impedimento del Presidente o su delega dello stesso.

Art. 5 **Segretario e Ufficio di segreteria**

1. Il Consiglio si avvale di un ufficio tecnico di segreteria e di un segretario verbalizzante, costituiti con decreto del Direttore Generale per l'alta formazione artistica e musicale.
2. Alle sedute del Consiglio può assistere, oltre al segretario, altro personale della Direzione Generale per l'alta formazione artistica e musicale, con incarichi di segreteria.

Titolo II **Gruppi di lavoro**

Art. 6 **Natura e funzioni**

1. Per il lavoro istruttorio, di studio e di approfondimento di singole questioni, il Consiglio costituisce gruppi di lavoro in relazione alle problematiche da esaminare.
2. Ogni gruppo di lavoro stabilisce autonomamente organizzazione e procedure dei lavori interni, ed elegge al proprio interno un coordinatore.
3. L'ordine del giorno delle riunioni dei gruppi di lavoro è predisposto dai coordinatori e trasmesso, per via telematica, a tutti i componenti del consiglio dalla segreteria del CNAM.
4. I gruppi di lavoro si riuniscono previa convocazione formale del Presidente del CNAM.
5. Possono essere sentiti o chiamati a collaborare con ciascun gruppo di lavoro esperti, anche stranieri, esterni al Consiglio, previa autorizzazione del Consiglio stesso.
6. La discussione delle questioni all'ordine del giorno può essere inoltre preparata mediante l'assegnazione di pratiche a consiglieri designati dal Presidente che riferiscono al Consiglio.

Art. 7 **Audizioni**

1. Relativamente a specifici argomenti il Consiglio può effettuare audizioni di esperti, anche stranieri, esterni al Consiglio.

TITOLO III **Convocazione, svolgimento delle sedute, deliberazioni**

Art. 8 **Sessioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie (di una o più sedute) sulla base di un calendario semestrale prestabilito; si riunisce inoltre in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Ministro o di almeno un quinto dei suoi componenti in carica.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Art. 9

Convocazione e ordine del giorno delle sessioni e delle sedute ordinarie e straordinarie

1. La convocazione é disposta dal Presidente ed è inviata per via telematica per il tramite della segreteria.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'ordine del giorno ed é inviata almeno sette giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza é ammessa in via eccezionale ed é comunicata telematicamente almeno tre giorni prima della data fissata.
3. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno cinque componenti del Consiglio, ovvero da un gruppo di lavoro.
4. All'inizio della sessione o della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza ovvero su richiesta del Ministro o di almeno otto membri del Consiglio. Le aggiunte debbono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti del Consiglio.
5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno pervenuta all'ufficio di segreteria é a disposizione dei componenti del Consiglio presso lo stesso ufficio a partire dal momento della convocazione o, nel caso di aggiunte all'ordine del giorno, dall'inizio della sessione o seduta. Di norma, se esistente in formato digitale, la documentazione viene altresì messa a disposizione dei componenti per via telematica.

Art. 10

Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio aventi diritto a parteciparvi. In qualunque momento della seduta il Presidente può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Consiglio, la verifica del numero legale.

Art. 11

Ordine della discussione e delle votazioni

1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Gli interventi non possono superare i cinque minuti qualora si riferiscano ad argomenti di carattere generale, o qualora si riferiscano a singole pratiche o gruppi di pratiche; eventuali repliche non possono superare i tre minuti. Il Presidente può consentire tempi superiori soltanto per le relazioni o sui temi di particolare rilevanza o complessità. Nessuno può intervenire più di due volte sul medesimo argomento salvo specifica approvazione del Consiglio stesso.

Art. 12

Modalità delle votazioni

1. Le votazioni sono effettuate di regola in modo palese. Su richiesta di almeno cinque componenti del Consiglio, formulata al termine della discussione, o per iniziativa del Presidente, la votazione ha luogo per appello nominale seguendo l'ordine alfabetico, ovvero per scrutinio segreto.
2. La votazione per scrutinio segreto é prescritta, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, dal regolamento e dalle norme interne, per le designazioni elettive.
3. Salvo il caso in cui differenti modalità siano stabilite da una norma, per le designazioni elettive ogni componente del Consiglio potrà esprimere un numero di preferenze pari a non più di un terzo, arrotondato per difetto, dei nominativi da designare. Le designazioni relative ad un solo nominativo vengono deliberate a maggioranza dei presenti; qualora questa non sia raggiunta neppure in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti. Per le votazioni relative a più nominativi, anche se uniche, risultano eletti, salvo i casi dove sono previste differenti modalità, coloro che abbiano ottenuto più voti; si procede a ulteriore votazione in caso di parità. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il più giovane di età tra i candidati che abbiano ricevuto voti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Art. 13

Validità delle votazioni e maggioranza per le delibere

1. Nessun componente del Consiglio può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino coniugi, parenti e affini entro il quarto grado.
2. La votazione é valida se ad essa prendono parte almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio compresi gli astenuti.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14

Verbali delle sedute

1. Il verbale di ciascuna seduta del Consiglio è redatto in forma sintetica dal segretario, con la sovrintendenza del Presidente.
2. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante alla presidenza.
3. La bozza di verbale é disponibile presso l'ufficio di segreteria fino all'approvazione definitiva. Eventuali osservazioni debbono essere trasmesse per iscritto al Presidente prima del termine della seduta in cui il verbale viene approvato.
4. I verbali del Consiglio sono custoditi presso l'ufficio di segreteria.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 15

Informazione

1. Il Consiglio riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni per garantire la piena partecipazione delle sue componenti alle attività e la necessaria trasparenza.
2. Tutti gli atti del CNAM sono pubblicati sul sito internet del Ministero appositamente riservato al Consiglio.
3. E' istituito un gruppo di lavoro "comunicazione, sito web e rapporti con i media" nominato dal Presidente sentito il Consiglio, con il compito di diffondere la funzione e l'operato del Consiglio stesso potendosi avvalere anche di competenze tecniche esterne.

Art. 16

Modifiche del regolamento

1. Le modifiche della presente normativa sono adottate con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento interno entrano in vigore il giorno della loro approvazione.

IL SEGRETARIO
(f.to Dott. Roberto Morese)

IL PRESIDENTE
(f.to Prof. Giuseppe Furlanis)